CAMERA DEI DEPUTATI N. 5479-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1991 (Stampato n. 2421)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(VIZZINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 febbraio 1991

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988

Presentata alla Presidenza il 21 marzo 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5479 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo (Atto Senato n. 2421), che viene allegata.

ALLEGATO.

Con lo scambio di note di cui al presente disegno di legge le Parti contraenti della Convenzione consolare italo-inglese del 1° giugno 1954 hanno inteso, innanzitutto, sopprimere l'articolo 28 di detto accordo, il quale prevede che le autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza debbono, su richiesta del competente funzionario consolare dello Stato d'invio, collaborare alla cattura del marinaio disertore, provvedere alla detenzione del suddetto, in caso di comprovata diserzione, e consegnarlo al comandante della nave.

Orbene tale clausola è ormai incompatibile con gli obblighi previsti dall'articolo 1 (2) della Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, in forza del quale « le Parti si impegnato a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore di sostentarsi con un lavoro liberamente scelto », nonché con gli obblighi derivanti per ambedue gli Stati contraenti dall'appartenenza alla Comunità economica europea.

Da parte britannica si è, altresì, richiesto di modificare l'articolo 29 della Convenzione del 1954, che elenca, alla lettera *b)*, i reati per i quali può essere iniziata l'azione penale dalle autorità del territorio, al fine di chiarire in modo espresso che l'attuale testo del paragrafo 2, lettera *b)*, punto iii), al punto 1° del testo italiano e, rispettivamente, al punto II del testo inglese, fa riferimento alla pena edittale di due anni di reclusione nel minimo.

E ciò in quanto una sentenza della corte di assise di Livorno del 1976, non impugnata e, quindi, passata in giudicato, aveva dato un'interpretazione diversa di tale norma.

Il Governo italiano ha ritenuto di aderire alla richiesta, che elimina un dubbio che avrebbe, peraltro, potuto essere chiarito se la citata sentenza fosse passata al vaglio dell'appello e della Cassazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.